

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 29/13273/2011

OGGETTO: COMUNE DI BRUZOLO - PROGETTO PRELIMINARE DELLA 6^A VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della 6^a Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Bruzolo, con deliberazione del C.C. n. 3 del 07/03/2011, trasmesso alla Provincia in data 10/03/2011 (pervenuto in data 14/03/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 38/2011)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 6^a Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 6^a Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'integrazione dell'articolo 39 delle Norme di Attuazione, relativamente all'area per *impianti produttivi esistenti e confermati "PS3"*, finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto di *"colata continua"*, mediante l'ampliamento della superficie coperta e l'incremento dell'altezza massima del capannone, affinché l'attività industriale esistente possa garantire maggiore funzionalità dell'impianto produttivo, ampliando la gamma di prodotti siderurgici e migliorando le condizioni di lavoro degli operatori;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della 6^a Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bruzolo con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2011, le seguenti osservazioni:
 - a) la "Variante Parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti per gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998 ovvero, a titolo di esempio, l'estratto cartografico del P.R.G.C. dell'area in oggetto, completo di legenda e della localizzazione dell'ampliamento previsto, eventuali tabelle dimensionali relative all'area in oggetto;
 - b) la documentazione di Variante non riporta la verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", ovvero non viene dimostrato se l'incremento delle "superfici territoriali o degli indici di edificabilità" sia contenuto nel 6% delle aree previste dal P.R.G.C. aventi destinazione economica produttiva, ai sensi del comma 4 lettera f) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (per i Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti); la dimostrazione deve altresì tenere conto dell'eventuale utilizzo di tale percentuale massima ammessa già effettuato con altre Varianti Parziali al P.R.G.C.;
 - c) l'eventuale esclusione della Variante al processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) deve essere attentamente valutata, considerando accuratamente se il tipo di intervento proposto in Variante (viste anche la tipologia e le dimensioni dell'intervento, la vicinanza con uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante, le lavorazioni previste, la presenza di addetti alle lavorazioni, ecc ...) rientra, o meno, nelle casistiche di esclusione previste dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008. Occorre ricordare inoltre, che, sempre ai sensi della sopracitata Delibera, "*nei casi di esclusione...le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare.....la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*". Sarà necessario pertanto recepire tale

eventualità nella delibera di approvazione del Progetto Definitivo della Variante. Si segnala, altresì, che il D.Lgs. 152/2006, prevede che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani o programmi, adottati senza il procedimento di V.A.S., ove prescritto, sono annullabili per violazione di legge;

- d) vista la dichiarazione prodotta in merito alla non assoggettabilità ad azienda a Rischio Rilevante per l'ambito oggetto di Variante, nonostante la documentazione allegata sia carente della precisa individuazione cartografica dell'intervento, si rileva, nella stessa area urbanistica "PS3", la presenza di uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (Air Liquide), per il quale, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, così come ribadito dalla Variante Seveso al PTCP (ora vigente), deve essere redatto l'Elaborato RIR. Si ritiene che l'intervento oggetto di Variante debba comportare delle valutazioni da affrontarsi congiuntamente con le deduzioni contenute nell'Elaborato RIR e si suggerisce di verificare eventuali interferenze, apportando ogni necessario aggiornamento a tale Elaborato;
- e) a titolo di apporto collaborativo, si ricorda, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 (B.U.R. n. 43 del 28 ottobre 2010) è stata approvata la Variante "Seveso" al P.T.C. di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 "*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", la stessa prevede che entro il 27 aprile 2012, i Comuni debbano procedere al recepimento del documento RIR nello strumento urbanistico generale;
- f) si invita, in sede di approvazione del Progetto definitivo ad integrare l'elaborato di tipo geologico-tecnico allegato, con i dati dimensionali relativi alla presente Variante, in quanto il documento inviato si riferisce all'indagine geologica condotta per la precedente Variante Parziale n. 5 (ns. rif. 29/2009). La presenza di tali elaborati è prevista dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale, 8 maggio 1996, n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita "... *si ritiene necessario che le indagini previste dalla suddetta Circolare ... siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77 ...*";
- g) la Variante è priva della dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Risulta invece presentata, a corredo, una valutazione di congruità della "Relazione di Impatto Acustico", priva però di tale citata Relazione, indicata quale "*parte integrante del documento*". Di conseguenza, non è stato possibile effettuare delle considerazioni in merito. Si suggerisce di allegare tale documento, in sede di approvazione del Progetto Definitivo della Variante, ricordando sin d'ora che ogni modifica al progetto di realizzazione del capannone dovrà comportare un conseguente scrupoloso adeguamento di tale Relazione. Inoltre, a titolo di apporto collaborativo, dalla valutazione pervenutaci si rileva che l'azienda esistente non verifica, alla data attuale, il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica comunale. Si suggerisce di allegare tale documento congiuntamente alla Verifica con il Piano di Classificazione Acustica, come richiesto dalla vigente normativa;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Bruzolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 07/04/2011

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale